

# 730 precompilato. La FNOMCeO spiega come comportarsi in caso di società, studi associati e collaborazione in altri studi

Tra le questioni non ben chiarite in tema di invio dei dati per il 730 precompilato attraverso il Sistema Tessera Sanitaria sicuramente c'è quella della registrazione da parte di una società o di uno studio associato.

Per cercare di fare chiarezza sul tema è intervenuta la FNOMCeO con una nota inviata a tutti i presidenti provinciali dell'Ordine dei Medici e della CAO elaborata, si legge, "dopo colloqui informali intercorsi con la SOGEI", il gestore del STS.

Cerchiamo di riassumere quanto indicato.

## **Società di capitale**

Prevalentemente quelle attivate dagli studi odontoiatrici sono le Società a Responsabilità Limitata (SRL).

Gli studi odontoiatrici organizzati in questo tipo di società, se non sono accreditate con il SSN, non sono obbligati ad inviare i dati delle fatture emesse, o rimborsi erogati, ai propri pazienti nel 2015. L'obbligo scatterà solamente per le fatture emesse nel 2016.

L'iscrizione al STS, e l'invio dei dati, andrà fatto da parte dell'AD della società, se iscritto all'Albo, oppure dal direttore sanitario. Non è possibile iscriversi come società.

## **Studi Associati**

Lo studio associato, ricorda la FNOMCeO è attivo quando due o più odontoiatri iscritti all'Albo hanno costituito un'associazione professionale richiedendo un codice fiscale e una partita IVA specifici per l'associazione.

L'associazione professionale non può essere accreditata al STS, quindi l'obbligo di trasmissione, ricorda la FNOMCeO, è in capo al medico che è stato indicato quale "rappresentante" dell'associazione nella comunicazione mandata dal proprio consulente fiscale all'Agenzia delle Entrate.

Se il "rappresentante" ha anche una propria partita iva come libero professionista ed emette anche fatture in questo regime, per trasmettere i dati accederà al STS sempre con la stessa utenza ma nell'inviare i dati dovrà indicare la partita iva personale.

Quando, invece, invia i dati delle fatture emesse dallo studio associato dovrà indicare la partita iva dello studio.

Anche lo studio associato può delegare all'invio dei dati un consulente abilitato. In questo caso, però, anche il rappresentante dello studio associato dovrà delegare lo stesso professionista utilizzato per lo studio associato.

"Non è possibile fare da soli per una posizione e delegare per l'altra, o deleghi tutto o fai tutto da solo", chiarisce la FNOMCeO.

Nel caso lo studio associato, per la gestione fiscale si affida ad un consulente mentre il rappresentante dello studio ad un altro consulente, basterà che uno dei due consulenti generi il file con i dati da inviare e lo mandi all'altro, cioè a quello delegato all'invio dei dati, che farà la trasmissione per entrambe le partite iva.

## **Collaborazioni**

Per i collaboratori con partita iva che emettono fattura direttamente al paziente, indifferentemente dallo studio in cui effettuano la prestazione, questi dovranno registrarsi al STS ed inserire i dati delle fatture emesse indicando la propria partita iva.

Se invece la fattura viene messa allo studio come collaborazione, e non al singolo paziente perché è lo studio che fattura, non si dovrà inviare nessun dato al STS e neppure effettuare la registrazione.